

Cassazione penale Sez. IV, 25/09/2025, n. 32014

SVOLGIMENTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 24/04/2023 dal GUP presso il Tribunale di Ancona nei confronti di A.A., imputato del reato previsto dall'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, disponendo la revoca della confisca del telefono cellulare sequestrato all'odierno ricorrente e confermando la sanzione già determinata dal giudice di primo grado - previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e applicata la diminuzione determinata dalla scelta del rito - in anni due e mesi otto di reclusione, sostituita con la detenzione domiciliare di pari durata, ed Euro 12.000,00 di multa.

La Corte territoriale ha esposto che il riconoscimento di responsabilità dell'imputato si fondava sulle risultanze del verbale di arresto, delle dichiarazioni fatte dallo stesso in sede di udienza di convalida e degli accertamenti espletati sulla sostanza stupefacente sequestrata; in particolare, ha esposto che, all'esito di un controllo effettuato presso il mezzo di trasporto condotto dall'imputato, era stata rinvenuta sostanza stupefacente dal peso di grammi 54,576 oltre a una somma di Euro 4.000 in contanti; ha altresì esposto che, a seguito degli accertamenti tossicologici, la sostanza era risultata del tipo cocaina e che dalla stessa erano ricavabili 122 dosi medie, rilevando ulteriormente che lo stesso imputato, in sede di interrogatorio, aveva ammesso che lo stupefacente era destinato allo smercio a terzi all'interno del territorio delle Marche.

Il giudice d'appello ha rigettato il motivo tendente a ottenere la riqualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità, atteso il non modesto dato ponderale della sostanza e l'accertato possesso di una somma di denaro in contanti non proporzionata alle condizioni reddituali dell'imputato, da ritenere collegata a precedenti cessioni di stupefacente e la cui disponibilità non era stata adeguatamente giustificata, tutti elementi ritenuti sintomatici di una dedizione non occasionale all'attività di spaccio.

Ha rigettato il motivo con il quale era stata contestata la confisca per sproporzione della suddetta somma, attesa la non credibilità della versione fornita dall'imputato in ordine alla sua origine; ha invece ritenuto fondato il motivo inerente alla confisca del telefono cellulare mancando la dimostrazione del collegamento tra il reato e il suddetto apparecchio non risultando altresì essere stati eseguiti accertamenti sulla memoria del telefono medesimo; ha, infine, rigettato il motivo inerente alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione A.A., tramite il proprio difensore, articolando quattro motivi di impugnazione.

Con il primo motivo ha dedotto che ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. la violazione dell'art. 73, commi 1 e 5, T.U. stup.

Ha esposto che la valutazione dei giudici di merito si fondava in modo esclusivo sull'esame del dato ponderale, non tenendo quindi conto dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla non rilevanza del dato rappresentato dal peso lordo del materiale in sequestro.

Con il secondo motivo ha dedotto che ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione della gravità del fatto sulla base del solo peso della sostanza in sequestro.

Ha esposto che la valutazione dei giudici di merito era stata operata in riferimento al peso lordo della sostanza comprensivo del confezionamento e senza adeguato riferimento al principio attivo contenuto nella sostanza medesima.

Con il terzo motivo ha dedotto che ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la manifesta illogicità della motivazione in punto di modalità e circostanze della condotta in riferimento all'art. 73, comma 5, T.U. stup.

Ha dedotto il carattere illogico della valutazione delle dichiarazioni fornite dall'imputato in sede di udienza di convalida e, specificamente, nella parte in cui questi aveva esposto che la somma in contanti trovata in suo possesso doveva ritenersi il frutto dei propri risparmi nonché di un prestito richiesto nei confronti di un amico, a propria volta finalizzato all'acquisto di sostanza stupefacente; ha dedotto che la Corte avrebbe illogicamente ritenuto il suddetto mutuante come un consapevole finanziatore dell'attività di acquisto di sostanza stupefacente; ha quindi ritenuto che la Corte avrebbe illogicamente desunto il carattere non occasionale dell'attività di spaccio ed escluso quindi la presenza della fattispecie di lieve entità.

Con il quarto motivo ha dedotto che ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. la manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 240-bis cod. pen. in punto di confisca della somma in sequestro.

Ha richiamato quanto esposto nel precedente motivo di ricorso, evidenziando come la confisca della somma fosse stata posta in connessione con una pregressa e non precisata attività delinquenziale e per la quale mancava qualsiasi indizio di effettiva sussistenza.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso Ã inammissibile.

2. I primi tre motivi di impugnazione possono essere congiuntamente esaminati in considerazione della loro stretta connessione logica; avendo il ricorrente, nell'esposizione degli stessi, contestato la mancata qualificazione del fatto ascritto sotto la specie di quello di lieve entitÃ regolato dall'art. 73, comma 5, T.U. stup., richiamando sul punto i dati fattuali rappresentati dalla concreta entitÃ della sostanza sequestrata, in considerazione della valutazione della stessa al lordo del confezionamento e delle concrete modalitÃ e circostanze dell'azione.

I motivi sono complessivamente inammissibili, in quanto manifestamente infondati in punto di diritto e comunque estrinsecamente aspecifici in quanto omissivi del necessario onere di confronto con la motivazione della sentenza gravata.

Specificamente, il ricorrente preso atto del dato ponderale della sostanza rinvenuta in suo possesso (54,76 grammi di cocaina) ha richiamato il precedente di questa Corte, in base al quale, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, ai fini della valutazione della sussistenza del fatto lieve, da effettuarsi con riguardo alla fattispecie complessivamente considerata, quanto al dato ponderale il giudice puÃ² tener conto del fatto che lo stesso sia stato ritenuto, dalla giurisprudenza maggioritaria risultante dalla ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze, compatibile con l'art. 73, comma 5, T.U. stup. (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149 e nella quale Ã stato dato che il limite massimo per la sussistenza della fattispecie del fatto lieve Ã stato ravvisato nel quantitativo di g 150 per la cocaina, dando peraltro atto di una prevalenza di sentenze che avevano riconosciuto il fatto lieve sino a un limite di g 23,66 per la stessa sostanza).

Peraltro evidenziando che il predetto arresto aveva richiamato la relativa ricognizione statistica alla sola stregua di elemento utile ai fini dell'eventuale ravvisabilitÃ dell'ipotesi di fatto lieve la successiva giurisprudenza di questa Corte ha specificato che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., non puÃ² effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che

hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319); con ulteriore specificazione in base alla quale la non occasionalità della condotta costituisce, ad un tempo, elemento specializzante integrante l'aggravante di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta dall'art. 4, comma 3, D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e fattore che concorre, unitamente ad altri, ad escludere la lieve entità del fatto (Sez. 3, n. 14220 del 25/02/2025, Ticconi, Rv. 287869).

Conclusioni che, a propria volta, devono ritenersi coerenti con quelle espresse da Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076; secondo la quale il giudice è tenuto a svolgere, ed esprimere nella motivazione, una valutazione complessiva del caso concreto per desumerne l'insussistenza degli indici della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990.

Con la citata sentenza, il massimo consesso della Corte di legittimità ha precisato che, nella verifica, occorre abbandonare l'idea che gli indici attinenti al valore ponderale, alle modalità del fatto, ai mezzi dell'azione e alla pericolosità sociale della condotta possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo; essendovi la possibilità che tra gli stessi indici si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso.

Solo all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri.

3. Ciò posto, deve ritenersi che le censure spiegate dal ricorrente sono sostanzialmente accentrate sul solo dato ponderale, con argomentazioni riferite alla citata pronuncia n. 45061/2022 omettano di raffrontarsi con il complesso delle argomentazioni poste alla base della sentenza gravata.

Nella quale è stata evidenziata la sussistenza da valutare unitamente al dato ponderale, comunque non modesto di ulteriori indici rivelatori; specificamente rappresentati, oltre che dalle modalità di occultamento dello stupefacente, dal possesso di un'ingente somma in contanti (Euro 4.000,00) e che, considerando le condizioni economiche del ricorrente, la Corte territoriale ha ritenuto di ricondurre, con valutazione non palesemente illogica, a una precedente

attività di cessione di sostanze illecite; sottolineando, pure con valutazione intrinsecamente coerente, che tanto il dato ponderale quanto la predetta somma fossero indici rivelatori della presenza di un non indifferente platea di destinatari rispetto alla cessione finale.

Argomentazioni rispetto alle quali, in sede di esposizione dei motivi, il ricorrente si è limitato con censura puntata evidentemente su un non consentito profilo di mero fatto a richiamare la tesi difensiva, comunque del tutto apodittica e autoevidente, inerente alla sussistenza di un, non identificato, soggetto che avrebbe previamente prestato un finanziamento finalizzato all'acquisto di sostanze stupefacenti da destinare alla rivendita al dettaglio.

4. Parimenti inammissibile, per considerazioni conseguenti rispetto a quelle predette, deve ritenersi il quarto motivo di ricorso, relativo alla statuizione inerente alla confisca della somma di denaro disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.; rilevando che, sul punto, l'argomentazione contenuta nel motivo di impugnazione appare del tutto scollegata rispetto alla motivazione sottesa alla statuizione ablatoria.

Nella quale la confisca non è stata giustificata in relazione alla sussistenza di pregresse condotte illecite ma in riferimento al mero dato dell'evidente sproporzione tra la somma trovata in possesso dell'imputato e le sue condizioni economiche, descritte come precarie da parte dello stesso prevenuto in sede di interrogatorio reso in sede di udienza di convalida oltre che sul dato, sopra sottolineato, della mancanza di una plausibile giustificazione in ordine alla liceità della sua provenienza.

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Conclusione

Così deciso in Roma il 18 settembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 25 settembre 2025.

Campi meta

Massima : *Ai fini del riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, il giudice non può limitarsi a considerare il solo dato quantitativo della sostanza stupefacente, ma è tenuto a compiere una valutazione complessiva di tutti gli indici indicati dalla norma, quali i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione.*

Supporto Alla Lettura :

ILLECITA DETENZIONE DI STUPEFACENTI

La condotta penalmente sanzionata è posta in essere dal T.U. sugli stupefacenti D.P.R. 309/1990, il cui art. 73 è il fulcro di tutta la disciplina in materia, come modificato in ultimo dal D.L. 36/2014. La detenzione di sostanze stupefacenti (art. 73) finalizzata allo spaccio costituisce reato, invece la sola detenzione per consumo personale (art. 75) configura un illecito amministrativo. È importante quindi distinguere le due fattispecie, la cui linea di confine è molto sottile. L'art. 73 disciplina il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale articolo sanziona come reato tutte le condotte di spaccio e la detenzione ai fini dello spaccio, viene quindi sanzionato anche colui che compie qualsiasi attività di cessione e destinazione ad un'altra persona, anche a titolo gratuito. Lo stesso art. 73, al suo interno, contempla due casi in cui la pena è ridotta: quando si tratta di un fatto di lieve entità (ex art. 73, c. V) c.d. "piccolo spaccio" o quando si tratta di droghe leggere. Il bene giuridico tutelato è la salute pubblica, si intende proteggere i cittadini da sostanze droganti che potrebbero essere lesive per chi le assume ma anche dannose per terzi (es. omicidio colposo a seguito di incidente stradale causato da un soggetto che ha fatto uso di sostanze stupefacenti). Ai fini della distinzione tra le due fattispecie di detenzione per spaccio o per uso personale sarà quindi fondamentale fare riferimento a determinati parametri di prova che il giudice valuterà volta per volta. In ogni caso, in Italia, il possesso di sostanze stupefacenti, a prescindere che sia per uso personale o no, non è consentito dalla legge, e le conseguenze, che si tratti di sanzioni di natura penale o amministrativa, non saranno da poco.